

## **Ambiente e sostenibilità**

### **1. Ambiente.**

#### **1.1 La definizione**

Cercando la definizione di *ambiente* nei vocabolari si trova (Treccani):

- “**a.** Spazio che circonda una cosa o una persona e in cui questa si muove o vive”
- “**b.** In biologia, l’insieme delle condizioni fisico-chimiche (temperatura, illuminazione, presenza di sali nell’acqua e nel terreno, ecc.) e biologiche (presenza di altri organismi), in cui si può svolgere la vita degli esseri viventi. [...] Con sign. più concr., la natura, come luogo più o meno circoscritto in cui si svolge la vita dell’uomo, degli animali, delle piante, con i suoi aspetti di paesaggio, le sue risorse, i suoi equilibri, considerata sia in sé stessa sia nelle trasformazioni operate dall’uomo e nei nuovi equilibri che ne sono risultati, e come patrimonio da conservare proteggendolo dalla distruzione, dalla degradazione, dall’inquinamento”

Etimologia:

“dal lat. *ambiens -entis*, part. pres. di *ambire* «andare intorno, circondare»” (Treccani), ove il prefisso amb- (dal greco *amphi*) indica intorno, da ambo i lati

Praticamente identica è l’etimologia in altre lingue europee:

- in inglese *environment* deriva dal francese *environnement* vocabolo composto dal prefisso *en* (intorno) e dal verbo *virer* (girare),
- in tedesco *Umwelt*, è composto dal prefisso *um* che precede il sostantivo *Welt* (mondo), indicando “ciò che sta intorno”.
- L’etimologia è sostanzialmente identica in mandarino dove la parola *huán-jìng* è la somma dei vocaboli “anello” e “confini”.

Nelle diverse etimologie del termine riconosciamo quindi un significato profondamente antropocentrico, in cui l’uomo non è visto come parte integrante della biosfera, ma come entità e fattore che, pur al centro del mondo, ne risulta in realtà esterno, capace di plasmare e gestire un “ambiente” creato appositamente per le proprie necessità e in virtù delle superiori doti intellettive.

Il termine ambiente compare per la prima volta nel 1623 ne “Il saggiatore” di Galilei, ove ricorre ben 9 volte con un significato molto prossimo a quello attuale di spazio circostante.

Per comprendere meglio l’ambiente nei suoi vari aspetti si può usare un metodo di uso corrente nella scienza: lo si può suddividere in parti, fermo restando che ogni parte interagisce in vario modo con le altre. In particolare, si può suddividere in 5 settori:

- **l’ambiente fisico:** il clima e l’assetto idrogeologico; questi incidono profondamente sulla nostra vita: le alterazioni climatiche portano dissesti, gelate, aridità; le alterazioni geomorfologiche sono frane, esondazioni, valanghe, terremoti, subsidenze, erosioni;
- **l’ambiente naturale:** l’insieme di elementi che hanno conservato un certo grado – non necessariamente assoluto – di naturalezza, in quanto poco modificati dall’uomo e che assumono un valore scientifico in quanto elementi di complessità, ma anche in second’ordine un valore estetico, in quanto generalmente gradevoli e ricercati anche dal pubblico non esperto; come abbiamo imparato a scuola, la natura si divide in tre regni: animale, vegetale e minerale; del regno minerale particolare importanza per noi hanno gli elementi geomorfologici: rilievi montuosi, valli, forre, fiumi, grotte;

- **l'ambiente biologico:** le qualità dell'acqua, dell'aria, del suolo, del livello sonoro, dell'etere (radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e no) che consentono la vita e che, se alterate, portano malattie o morte;
- **l'ambiente storico** o della memoria: l'insieme di conoscenze e documenti del passato che costituiscono le nostre radici e la nostra base culturale; sono gli aspetti studiati dalla storia e dall'archeologia;
- **l'ambiente sociale:** l'insieme di relazioni e di regole in cui ognuno di noi si trova ad agire.

Sostanzialmente riducibile a ciò che ci circonda è un concetto definito in senso essenzialmente relazionale per cui

- Dal punto di vista ecologico: è descritto dai fattori biotici e abiotici ecologici che hanno influenza diretta e significativa sull'organismo o sugli organismi cui ci si riferisce ...
- Dal punto di vista dell'economia: il milieu è luogo di intersezione di relazioni verticali e orizzontali propizie allo sviluppo locale, che condizionano le attività di impresa e le speranze di successo

### **1.2 Ambiente e diritto**

Attesa la difficoltà ad inquadrare il termine stesso, ulteriori profili di criticità emergono quando si entra nella considerazione dell'ambiente da un punto di vista giuridico.

Un primo profilo degno di attenzione è sulla denominazione: diritto sull'ambiente? Diritto all'ambiente? Diritto dell'ambiente?

Diritto sull'ambiente: il rapporto con l'ambiente è inteso in senso "utilitaristico", ove, in una visione fortemente antropocentrica, l'ambiente rileva quale "fonte di risorse" all'uso dell'uomo ed è per lo più visto come uno spazio "liberamente appropriabile", secondo le regole dei rapporti intersoggettivi. Antropocentrismo forte

Diritto all'ambiente: l'ambiente diviene bene giuridico, assumendo rilievo autonomo in quanto incidente sulla realizzazione sociale della persona ovvero proiezione della persona stessa → l'esigenza di una sua tutela dinamica e qualitativa. In questo senso, ponendo come fine ultimo la garanzia della qualità della vita, la qualità dell'ambiente assume rilevanza essenziale. La tutela dell'ambiente diventa momento fondamentale per garantire e salvaguardare la qualità della vita, così che la protezione dell'ambiente diventa un mezzo attraverso cui si garantisce la vita stessa. Il diritto all'ambiente è diritto della persona all'ambiente salubre ovvero diritto della persona a non essere danneggiata nella salute e nel benessere, a non subire danno dal mutamento, eventuale, dell'equilibrio ecologico. Antropocentrismo attenuato

Diritto dell'ambiente: emerge una responsabilità globale che coinvolge tanto gli enti pubblici (primo fra questi lo Stato) quanto la collettività in una collaborazione, volta a perseguire la tutela dell'ambiente in sé per sé, anche a "costo" di restringere altri diritti fondamentali post, in una prospettiva di sussidiarietà orizzontale e temporalmente proiettata nel futuro. Antropocentrismo con venature ecocentriche

Un ulteriore profilo (intersecantesi con il precedente) nasce dalla dicotomia ambiente-bene giuridico/ambiente-valore.

Ambiente-bene giuridico: è un bene giuridico, non è oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo, ma appartiene alla categoria dei c.d. beni liberi fruibili dalla collettività e dai singoli.

Ambiente-valore: emerge l'esigenza di tutelare l'ambiente in quanto tale, per il suo valore intrinseco. L'ambiente diventa parametro di valutazione dell'ordinamento e della sua stessa legittimazione, non più basata su modelli statici di tutela, bensì sulla dinamica degli interessi e, dunque, sulla efficacia delle azioni. Categoria nel senso filosofico del termine.

In Italia, passaggio dalla redazione originaria dell'art. 9 cost., co. 2, "La Repubblica [...] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" all'attuale art. 9, co.3, "*Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali*" (ex art.1, co. 1, della legge cost.le 11 febbraio 2022, n. 1). La medesima legge introduce dei limiti all'iniziativa economica privata che non può recare danno alla salute e all'ambiente e che l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata anche a fini ambientali. Dalla redazione originaria "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali", si è passati infatti all'attuale "Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente**, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali**" (modificata ex art 2 della legge cost.le 11 febbraio 2022, n. 1).

Si realizza così un cambio di prospettiva, per cui la tutela dell'ambiente e degli animali è inserita fra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Si è compiuto, così, per un verso un ulteriore passo verso la dereificazione degli animali e, per altro verso, una considerazione altra dell'ambiente, non più considerato, o non solo, come diritto (ciò che poteva agevolmente ricavarsi dalla disposizione di cui all'art. 32 Cost., nel senso del diritto a un ambiente salubre), bensì come dovere, a sua volta riconducibile al canone generale della solidarietà di cui all'art. 2 Cost.

### **1.3. Cos'è il diritto ambientale**

Diritto dell'ambiente può considerarsi come quel complesso di principi, politiche, direttive, regolamenti emanati ed applicati da enti locali, nazionali e/o internazionali per disciplinare il trattamento da parte degli esseri umani del mondo non-umano. → una gamma molto vasta di interventi ascrivibili a vari contesti giuridici. A titolo esemplificativo, si richiamano le varie discipline legislative statali degli USA relative alla restituzione delle bottiglie, o gli standard normativi stabiliti per le emissioni delle centrali elettriche ea carbone in Germania, il *Three North Shelter Forest Program* attuato in Cina, teso ad impiantare una cintura di sicurezza intorno al deserto capace di fermare il processo di desertificazione in tre regioni settentrionali, approvato nel 1978 ed ancora in essere.

Il diritto non ha mai mancato di interessarsi all'ambiente, sia pure nell'accezione proprietaria, intervenendo per questioni circoscritte alla tutela della salute umana dalla contaminazione ambientale.

- 80 d.C.: il senato romano approvò una legislazione tesa a proteggere la fornitura di acqua pulita per l'alimentazione e la balneazione
- XIV secolo: governo inglese proibì la combustione del carbone a Londra nonché il conferimento dei rifiuti nei corsi d'acqua
- XVII secolo (1681): legge della Pennsylvania impose la preservazione di un acro di foresta ogni cinque deforestati ai fini dell'insediamento abitativo
- XVIII secolo: Franklin promosse diverse campagne dirette a ridurre lo scarico dei rifiuti nei fiumi
- XIX secolo: governo britannico approvò norme per ridurre gli effetti deleteri della combustione del carbone e della produzione chimica sulla salute pubblica e sull'ambiente

Per molto tempo, dunque, possono essere rilevati essenzialmente interventi normativi statali, mentre piuttosto rari gli accordi internazionali in materia, volti a disciplinare essenzialmente questioni legate alle competenze territoriali. A titolo esemplificativo si ricordano le convenzioni per la protezione delle specie di valore commerciale, tra cui

- la Convenzione per la protezione degli uccelli utili all'agricoltura (1902), firmata da 12 governi europei;
- la Convenzione per la conservazione e la protezione delle foche da pelliccia (1911), conclusa dagli Stati Uniti, Giappone, Russia e Regno Unito;
- la Convenzione per la protezione degli uccelli migratori (1916), adottata dagli Stati Uniti e dal Regno Unito (per conto del Canada) e successivamente estesa al Messico nel 1936.

Il cambio di passo si realizza negli anni '60 del XX secolo, quando il movimento e la cultura ambientalista si diffondono nell'Occidente. Tappa fondamentale è stata la pubblicazione del libro di Rachel Carson *Silent Spring* (1962), nel quale erano denunciati i rischi derivanti dall'uso di DDT e fitofarmaci, aprendo uno sguardo più attento ad una gamma molto più ampia di rischi ambientali reali e potenziali. → una serie di provvedimenti legislativi statali (USA: oltre ad una serie di provvedimenti normativi, l'istituzione di un'Agenzia per la protezione ambientale (Environmental Protection Agency); Giappone: nel 1967 viene promulgata la legge fondamentale per il controllo dell'inquinamento ambientale, in seguito alle vicende della città di Minamata).

Nel 1972, durante la Conferenza delle NU sull'ambiente è stata disposta l'istituzione dell'UNEP (il programma dell'NU per l'ambiente), nonché è stata adottata la Dichiarazione di Stoccolma sull'ambiente.

#### **1.4 Come agisce il diritto ambientale?**

Sono diversi i modi in cui il diritto interviene in materia ambientale. Si possono avere, infatti, atti normativi che si esplicano in termini di comando e controllo, o in termini di mandato di valutazione ambientale, in termini di incentivo economico, in termini di istituzione di regimi di set-aside

- *Comando e controllo*: le disposizioni normative inscrivibili in questa categoria dispositiva sono caratterizzate da tre elementi:
  - identificazione di un tipo di attività dannosa per l'ambiente
  - imposizione di condizioni o standard specifici su tale attività
  - divieto di forme di attività che non rispettano le condizioni imposte o standard
 Tipiche di queste tipologie sono le leggi regolanti gli scarichi di inquinanti nei corsi d'acqua, oppure la disciplina del commercio che potrebbe recare danni all'ambiente (le leggi sul divieto di commercializzazione di specie di flora e fauna selvatiche)
- *Mandato di valutazione ambientale*: le disposizioni inscrivibili in tale categoria, imponendo delle valutazioni previe, agiscono indirettamente sulla protezione dell'ambiente aumentando la quantità e la qualità delle informazioni disponibili al pubblico sulle conseguenze ambientali delle azioni previste e migliorando potenzialmente i processi decisionali nonché aumentando il coinvolgimento del pubblico nella predisposizione delle politiche ambientali. Tali disposizioni svolgono almeno tre funzioni
  - identificazione di un livello o soglia di potenziale impatto ambientale, superata la quale un'azione contemplata è sufficientemente significativa da richiedere la preparazione di una valutazione
  - definizione di obiettivi specifici per la valutazione
  - definizione di requisiti atti a garantire che la valutazione venga presa in considerazione per decidere se procedere con l'azione come originariamente prevista o perseguire un'azione alternativa
- *Incentivi economici*: l'adozione di incentivi economici per favorire l'adozione di comportamenti rispettosi dell'ambiente è una delle forme più popolari di legislazione. Si concretizza sotto forma di

penalizzazione del ricorso a tecnologie inquinanti mediante l'imposizione di tasse aggravate, o sotto forma di sussidi per l'utilizzo di tecnologie meno inquinanti

- *Regimi di set-aside*: costituzione di zone protette, al fine di tutelarne lo stato naturale (istituzione di parchi e riserve naturali)

### **1.5 Con quali principi?**

La progettazione e l'applicazione della moderna legislazione ambientale sono state modellate da una serie di principi e concetti delineati in pubblicazioni come *Our Common Future* (1987), pubblicata dalla Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, e la Dichiarazione di Rio del Summit della Terra (1992).

#### **1.5.1 Il principio di precauzione**

Il diritto ambientale opera regolarmente in aree caratterizzate da elevati livelli di incertezza scientifica. Per molte attività che comportano qualche cambiamento nell'ambiente è impossibile determinare con precisione quali potranno essere gli effetti dell'attività sulla qualità dell'ambiente o sulla salute umana: per esempio, è impossibile sapere se un certo livello di inquinamento atmosferico si tradurrà in un aumento della mortalità per malattie respiratorie, o se un certo livello di inquinamento idrico ridurrà una popolazione ittica sana, oppure se i processi di raffinazione del petrolio potranno avere effetto sulla fauna dell'area circostante, oppure, infine, quali potrebbero essere gli effetti dell'impianto di pale eoliche sugli equilibri della fauna locale. Il principio di precauzione è un approccio alla gestione del rischio per cui, qualora sia possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all'ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Questo principio è stato espresso nell'art 15 Dichiarazione di Rio, dove si sanciva che, laddove sussistano "minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di piena certezza scientifica non deve essere utilizzata come motivo per rinviare misure economicamente vantaggiose per prevenire il degrado ambientale". In UE, è stato sancito nell'art.191 TFUE, pt. 2, "La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio 'chi inquina paga'".

Il ricorso al principio si iscrive pertanto nel quadro generale dell'analisi del rischio (che comprende, oltre la valutazione del rischio, la gestione e la comunicazione del rischio) e più particolarmente nel quadro della gestione del rischio che corrisponde alla fase di presa di decisione.

La Commissione sottolinea che il principio di precauzione può essere invocato solo nell'ipotesi di un rischio potenziale, e che non può in nessun caso giustificare una presa di decisione arbitraria.

Il ricorso al principio di precauzione è pertanto giustificato solo quando riunisce tre condizioni, ossia:

- l'identificazione degli effetti potenzialmente negativi;
- la valutazione dei dati scientifici disponibili;
- l'ampiezza dell'incertezza scientifica.

Tre principi specifici devono sottendere il ricorso al principio di precauzione:

- una valutazione scientifica la più completa possibile e la determinazione, nella misura del possibile, del grado d'incertezza scientifica;
- una valutazione del rischio e delle conseguenze potenziali dell'assenza di azione;
- la partecipazione di tutte le parti interessate allo studio delle misure di precauzione, non appena i risultati dalla valutazione scientifica e/o della valutazione del rischio sono disponibili.

Negli Stati Uniti il principio di precauzione è stato incorporato nella progettazione dei piani di conservazione dell'habitat richiesti sotto l'egida dell'*Endangered Species Act*. Nel 1999 Australia e Nuova

Zelanda hanno invocato il principio di precauzione nella loro causa contro il Giappone per la presunta pesca eccessiva del tonno rosso meridionale.

### **1.5.2. il principio di prevenzione**

Il principio di prevenzione nell'ambito del diritto dell'ambiente prevede la necessità di impedire l'evento dannoso nel caso in cui sussista con certezza il rischio del verificarsi dello stesso. Si tratta, in sostanza, dell'indicazione di operare per prevenire un danno che si ha certezza possa verificarsi. A caratterizzare il principio in parola, è bene evidenziarlo sin da subito, è proprio il profilo della certezza del danno potenziale.

Il principio di prevenzione è il concetto fondamentale alla base delle leggi che regolano la produzione, il trasporto, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e delle leggi che regolano l'uso dei pesticidi. Questo principio è stato alla base della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento (1989), che mirava a ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi e a combattere lo scarico illegale.

La differenza tra principio di prevenzione e precauzione risiede nella certezza del danno e della possibilità che esso si verifichi.

### **1.5.3 Il principio "chi inquina paga"**

Dall'inizio degli anni '70 il principio "chi inquina paga" è stato un concetto dominante nel diritto ambientale ed implica che chi inquina deve pagare per le misure di prevenzione, controllo e riparazione dell'inquinamento causato e per i costi dell'inquinamento per la società.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha introdotto per la prima volta il principio "chi inquina paga" nel 1972 (Recommendation on Guiding Principles concerning International Economic Aspects of Environmental Policies as adopted by the OECD Council on 26 May 1972), dichiarando che chi inquina dovrebbe farsi carico delle spese per l'attuazione delle misure di prevenzione e riduzione dell'inquinamento introdotte dalle autorità pubbliche, al fine di garantire che l'ambiente sia mantenuto in uno stato accettabile.

L'applicazione di tale principio fa sì che chi inquina sia incentivato a evitare i danni ambientali e sia considerato responsabile dell'inquinamento causato. È sempre chi inquina, e non il contribuente, a dover sostenere i costi che l'inquinamento comporta. In termini economici, ciò costituisce una "internalizzazione" di "esternalità ambientali negative". Quando i costi dell'inquinamento vengono posti a carico di chi inquina, il prezzo dei beni e dei servizi aumenta per incorporare questi costi. Dato che i consumatori danno la preferenza ai prodotti meno costosi, i produttori sono incentivati a commercializzare prodotti meno inquinanti.

Dal 1972, l'ambito di applicazione del principio "chi inquina paga" si è progressivamente esteso: il principio riguardava inizialmente, infatti, solo i costi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, ma è stato successivamente esteso ai costi delle misure adottate dalle autorità per limitare le emissioni di inquinanti. Un'ulteriore estensione del principio ha portato ad includere la responsabilità ambientale: chi inquina deve pagare per il danno ambientale provocato, indipendentemente dal fatto che l'inquinamento che ha originato il danno sia al di sotto dei limiti di legge (noto come "inquinamento residuo ammissibile" o accidentale).

Il principio "chi inquina paga" è alla base delle leggi statunitensi che richiedono la bonifica dei rilasci di sostanze pericolose, compreso il petrolio. Una di queste leggi, l'*Oil Pollution Act* (1990), è stato approvato in reazione alla fuoriuscita di circa 11 milioni di galloni (41 milioni di litri) di petrolio nel Prince William Sound in Alaska nel 1989. Il principio "chi inquina paga" guida anche le politiche dell'UE e di altri paesi. governi di tutto il mondo. Un'ordinanza del 1991 in Germania, ad esempio, riteneva le aziende responsabili

dei costi di riciclaggio o smaltimento degli imballaggi dei loro prodotti, fino alla fine del ciclo di vita del prodotto. Tali politiche sono state adottate anche a livello regionale o statale; nel 1996 lo stato americano della Florida, al fine di proteggere la regione ecologicamente sensibile delle Everglades, ha incorporato nella sua costituzione una disposizione limitata “chi inquina paga”.

#### **1.5.4. Il principio di integrazione**

La tutela dell'ambiente richiede che si tenga debitamente conto delle potenziali conseguenze di decisioni dannose per l'ambiente. Nell'accezione generale (come sancito dall'art. 11 del TFUE), il principio di integrazione richiede che le esigenze di tutela dell'ambiente siano integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle attività dell'Unione, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. L'integrazione ambientale in tutti i settori politici pertinenti (agricoltura, energia, pesca, trasporti, ecc.) è essenziale per ridurre le pressioni sull'ambiente derivanti dalle politiche e dalle attività di altri settori e per raggiungere gli obiettivi ambientali e climatici.

Varie giurisdizioni (ad esempio, gli Stati Uniti e l'Unione Europea) e organizzazioni imprenditoriali (ad esempio, la Camera di Commercio degli Stati Uniti) hanno integrato considerazioni ambientali nei loro processi decisionali attraverso mandati di valutazione dell'impatto ambientale e altre disposizioni.

#### **1.5.5 Il principio della partecipazione pubblica**

Tale principio è stato sancito dalla Dichiarazione di Rio del 1992, che al principio 10 proclama: “Il modo migliore di trattare le questioni ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo”.

La Convenzione di Aarhus *sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale* è il primo e unico strumento internazionale, legalmente vincolante, che recepisce e pone in pratica tale principio, dando concretezza ed efficacia al concetto di democrazia ambientale. Essa stabilisce l'inestricabile relazione tra trasparenza, sensibilizzazione, accesso effettivo ai procedimenti giudiziari e partecipazione ai processi decisionali. Partecipazione del pubblico e cittadinanza attiva diventano così la chiave per garantire la protezione dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile. In particolare, la convenzione attribuisce al pubblico (individui e associazioni che li rappresentano) il diritto di accedere alle informazioni e di partecipare nelle decisioni in materia ambientale, così come ad avere diritto di ricorso se questi diritti non vengono rispettati.

La convenzione, in vigore dal 30 ottobre 2001, parte dall'idea che un maggiore coinvolgimento e una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale conduca ad un miglioramento della protezione dell'ambiente. Essa intende contribuire a salvaguardare il diritto di ogni individuo, delle generazioni attuali e di quelle future, di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. A questo fine, la convenzione prevede tre aree di intervento:

- assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni sull'ambiente detenute dalle autorità pubbliche;
- favorire la partecipazione dei cittadini nei processi decisionali che influiscono sull'ambiente;
- estendere le condizioni per l'accesso alla giustizia in materia ambientale;